



Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque

ORDINANZA n. 16/2026

AVVISO DI PERICOLOSITÀ

IL PRESIDENTE

- Vista la legge 05 Maggio 1907 n. 257, modificata dalla legge 13 Luglio 1911 n. 774 e dai rr. dd. 31 Dicembre 1922 n. 1809, 12 Dicembre 1923 n. 2846 e 31 Dicembre 1923 n. 3228;
- Visto il Codice della Navigazione approvato con r. d. 30 Marzo 1942 n. 327;
- Viste le norme relative alla laguna di Venezia di cui alla legge 05 Marzo 1963 n. 366;
- Vista la legge del 16 Aprile 1973 n. 171;
- Vista l'Ordinanza del 20 Dicembre 2007 n. 93 del Magistrato alle Acque e successive integrazioni e modifiche;
- Visto il d. l. del 14 Agosto 2020 n. 104, art. 95;
- Visto il d. m. del 12 Febbraio 2026 n. 17 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Vista la richiesta del comune di Cavallino Treporti (VE) intesa alla realizzazione per Domenica 12 Aprile 2026 di una regata remiera su Caorline, denominata "3ª regata storica delle Caorline 1951-1971".

RENDE NOTO :

Domenica 12 Aprile 2026, nella fascia oraria 10.30 – 11.30 circa, si terrà una regata remiera su natanti tradizionali lagunari (Caorline). La regata si svolgerà lungo un tratto del canale *di Treporti* compreso tra il forte di Treporti e l'imbarcadero A.C.T.V. di località Treporti Ricevitoria.

TUTTO CIO' PREMESSO :

Ritenuta la necessità di adeguare le norme relative alla navigazione al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità di tutti i transitanti nel tratto di canale di competenza di questa Autorità;

ORDINA

art. 1 - Domenica 12 Aprile 2026, dalle ore 10.30 alle ore 11.30 circa, nel canale *di Treporti*, nel tratto di competenza di questa Autorità compreso tra la confluenza con il canale *Pordelio* e l'imbarcadero A.C.T.V. di Treporti Ricevitoria, tutte le unità nautiche devono:

- prestare la massima attenzione e, più generalmente, non creare situazioni di pericolo.
- durante il transito dei natanti partecipanti alla regata, fermarsi o navigare alla velocità minima di governo senza produrre moto ondosso e mantenersi in prossimità dei margini laterali del canale e comunque a distanza di sicurezza dai predetti natanti.

art. 2 - L'organizzazione dell'evento sportivo dovrà provvedere a proprie cure, ai fini della sicurezza per la navigazione, ad organizzare l'assistenza e la sorveglianza degli specchi acquei interessati dall'evento sportivo, assumendosi la responsabilità derivante da eventuali incidenti che dovessero verificarsi nel corso dello stesso.

I mezzi nautici impegnati nel servizio di **trasporto pubblico di linea** hanno diritto di rotta.

art. 3 - Le disposizioni di cui all'art. 1 non si applicano ai mezzi delle Forze di Polizia, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco, della Capitaneria di Porto/Guardia Costiera e di Pronto Soccorso Sanitario 118, nonché a quelli di Protezione Civile, se circolanti per motivi di soccorso e/o pubblica sicurezza, e quelli dell'organizzazione.

I trasgressori delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e/o più grave fattispecie illecita, saranno contravvenzionati ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 171/2005 e ss. mm. ii. (diporto) o dell'art. 1174 del Codice della Navigazione (altri casi) e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone e/o cose.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto od in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

Il Presidente
Arch. Roberto ROSSETTO